

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefania A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Decreto legislativo – approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 13 febbraio 2020 – recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in attesa di pareri Commissioni Camere)</p>	<p>D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14</p>	<p>Testo vigente (r.d. 267/1942, codice civile e normative speciali)</p>
<p>PARTE PRIMA</p>	<p>PARTE PRIMA</p>	
<p>CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</p>	<p>CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</p>	
<p>TITOLO I</p>	<p>TITOLO I</p>	
<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>	
<p>CAPO I</p>	<p>CAPO I</p>	
<p>AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</p>	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</p>	
<p>Art. 1</p>	<p>Art. 1</p>	
<p>Ambito di applicazione</p>	<p>Ambito di applicazione</p>	
<p>1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli</p>	<p>1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

enti pubblici.	Stato e degli enti pubblici.	
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:	2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:	Disciplina assente
<i>a)</i> amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;	<i>a)</i> amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;	Disciplina assente
<i>b)</i> liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.	<i>b)</i> liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.	Disciplina assente
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.	3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.	Disciplina assente
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	Disciplina assente
Art. 2	Art. 2	
Definizioni	Definizioni	
1. Ai fini del presente codice si intende per:	1. Ai fini del presente codice si intende per:	(art. 160, comma 3, r.d. 267/1942) Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
<i>a)</i> «crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far	<i>a)</i> «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;	fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;	fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
<p><i>b)</i> «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;</p>	<p><i>b)</i> «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;</p>	<p>(art. 5, comma 2, r.d. 267/1942) Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p>
<p><i>c)</i> «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p>	<p><i>c)</i> «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p>	<p>(art. 6, comma 2, lett. a, l. 3/2012) “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;</p>
<p><i>d)</i> «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche</p>	<p><i>d)</i> «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche</p>	<p>(art. 1, commi 2-3, r.d. 267/1942) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;</p>	<p>inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;</p>	<p>complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.</p>
<p>e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;</p>	<p>e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;</p>	<p>(art. 6, comma 2, lett. b, l. 3/2012) "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</p>
<p>f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;</p>	<p>f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>g) «grandi imprese»: le imprese che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;</p>	<p>g) «grandi imprese»: le imprese che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle</p>	<p>h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società,</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti locali territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-<i>septies</i> del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le prelette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.</p>	<p>delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-<i>septies</i> del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>j) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;</p>	<p>j) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>l) «parti correlate»: Per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate:</p>	<p>l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;</p>	<p>m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della</p>	<p>n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;</p>	<p>giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;</p>	<p>(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [....] il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo o di controllo; [...]</p>
<p>o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;</p>	<p>o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;</p>	<p>(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [....] il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo o di controllo; [...]</p>
<p>p) «misure protettive»: Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;</p>	<p>p) «misure protettive»: Le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>g) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari</p>	<p>g) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;</p>	<p>emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;</p>	<p>(art. 160, comma 1, lett. c, r.d. 267/1942) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei</p>
<p>r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p>	<p>r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p>	<p>(art. 72, comma 1, r.d. 267/1942) [...] contatto è ancora inseguito o non empiricamente eseguito da entrambe le parti [...]</p>
<p>Disciplina assente</p> <p>s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p>	<p>(art. 72, commi 1-4, l. 3/2012) Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un</p>
<p>l) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;</p>	<p>l) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;</p>	<p>(art. 15, commi 1-4, l. 3/2012) Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>u)</i> OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita della crisi.</p>	<p><i>u)</i> OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.</p>	<p>apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Disciplina assente</p>
<p>CAPO II PRINCIPI GENERALI</p>	<p>CAPO II PRINCIPI GENERALI</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SEZIONE I	SEZIONE I	
OBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	OBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	
Art. 3	Art. 3	
Doveri del debitore	Doveri del debitore	
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.	1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.	Disciplina assente
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.	2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.	Disciplina assente
Art. 4	Art. 4	
Doveri delle parti	Doveri delle parti	
1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.	1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.	Disciplina assente
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:	2. In particolare, il debitore ha il dovere di:	Disciplina assente
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le	a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;	creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;	
<i>b)</i> assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;	<i>b)</i> assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;	Disciplina assente
<i>c)</i> gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.	<i>c)</i> gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.	Disciplina assente
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.	3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.	Disciplina assente
Art. 5	Art. 5	
Doveri e prerogative delle autorità preposte	Doveri e prerogative delle autorità preposte	
1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del	1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

loro ufficio.	hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	Disciplina assente
2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.	2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.	Disciplina assente
3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.	3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.	(art. 43, comma 4, r.d. 267/1942) Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si	4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.	davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.	
SEZIONE II ECONOMICITÀ DELLE PROCEDURE	SEZIONE II ECONOMICITÀ DELLE PROCEDURE	
Art. 6 Prededucibilità dei crediti	Art. 6 Prededucibilità dei crediti/enza	
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:	1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:	(art. 111, comma 2, r.d. 267/1942) Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;	a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;	Disciplina assente
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito omologati;	b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p>	<p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'impresa, i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi;</p>	<p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p>	<p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OcRI.</p>	<p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OcRI.</p>	<p>Disciplina assente</p>
SEZIONE III		
PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE		
Art. 7		
<p>Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	<p>Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	
<p>1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un</p>	<p>1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.</p> <p>2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.</p> <p>3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.</p>	<p>un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.</p> <p>2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.</p> <p>3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 8</p> <p>Durata massima delle misure protettive</p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.</p>	<p>Art. 8</p> <p>Durata massima delle misure protettive</p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 9</p> <p>Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale</p>	<p>Art. 9</p> <p>Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.</p> <p>2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.</p>	<p>1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.</p> <p>2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.</p>	<p>(art. 36-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 10</p> <p>Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;</p> <p>b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;</p>	<p>Art. 10</p> <p>Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;</p> <p>b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;</p>	<p>(art. 31-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 10</p> <p>Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;</p> <p>b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;</p>	<p>Art. 10</p> <p>Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;</p> <p>b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.</p>	<p>c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.</p>	<p>3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.</p>	<p>(art. 31-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.</p>
<p>4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.</p>	<p>4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.</p>	<p>(art. 31-bis, comma 3, r.d. 267/1942) In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.</p>
<p>5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.</p>	<p>6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.</p>	
<p>SEZIONE IV</p>	<p>SEZIONE IV</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE	GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE	
Art. 11	Art. 11	
Attribuzione della giurisdizione	Attribuzione della giurisdizione	
1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.	1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.	Disciplina assente
2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.	2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.	Disciplina assente
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.	3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.	Disciplina assente
TITOLO II	TITOLO II	
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	
CAPO I	CAPO I	
STRUMENTI DI ALLERTA	STRUMENTI DI ALLERTA	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 12 Nozione, effetti e ambito di applicazione	Art. 12 Nozione, effetti e ambito di applicazione	
1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	Disciplina assente
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.	2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.	Disciplina assente
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.	3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.	Disciplina assente
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa - CONSOB, o diffuse fra il	4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Predetta Commissione CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.</p>	<p>borsa - ConsoB concernente la disciplina degli emittenti.</p>	
<p>5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:</p>	<p>5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;</p>	<p>a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p>	<p>b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;</p>	<p>c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;</p>	<p>d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;</p>	<p>e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;</p>	<p>f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p>	<p>g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>h) i fondi pensione;</p>	<p>h) i fondi pensione;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.</p>	<p>i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>l) Le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p>	<p>l) Le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.</p>	<p>6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.</p>	<p>7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente</p>	<p>9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.</p>	<p>dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.</p>	
<p>Art. 13 Indicatori e indici della crisi</p>	<p>Art. 13 Indicatori della crisi</p>	
<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	<p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi</p>	<p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti decorrere dall'esercizio successivo.</p>	<p>3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 14		
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Art. 14	
<p>1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p>	<p>1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p>	Disciplina assente
<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2 del decreto</p>	<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo</p>	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 quanto all'obbligo di segretezza. Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.</p>	<p>comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La temporistica segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata temporistica segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p>3. La temporistica segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata temporistica segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p>	<p>4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 15</p>	
<p>Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati</p>	<p>Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.</p>	<p>1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:</p>	<p>2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo</p>	<p>a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 100.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.</p> <p><i>Nota: il testo del decreto correttivo diffuso dal Ministero prevedeva soltanto la sostituzione delle parole "30 per cento" con "dieci per cento".</i></p>	<p>all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;</p>	<p>b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.</p>	<p>c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:</p>	<p>3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>a) dall' Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis;</p>	<p>a) dall' Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>b) dall' Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);</p>	<p>b) dall' Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>c) dall' agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).</p>	<p>c) dall' agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l' accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell' insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all' OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d' intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all' OCRI.</p>	<p>4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l' accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell' insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all' OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d' intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all' OCRI.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente</p>	<p>5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p>	<p>6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta</p>	<p>7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

successivo all'entrata in vigore del presente codice.	successivo all'entrata in vigore del presente codice.	
CAPO II	CAPO II	
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	
Art. 16	Art. 16	
OCRI	OCRI	
1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.	1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.	Disciplina assente
2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.	2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.	Disciplina assente
3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.	3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.</p>	<p>4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 17</p> <p>Nomina e composizione del collegio</p>	<p>Art. 17</p> <p>Nomina e composizione del collegio</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società e al revisore contabile o alla società di revisione, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:</p> <p>a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;</p> <p>b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;</p> <p>c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.</p>	<p>1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:</p> <p>a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;</p> <p>b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;</p> <p>c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificità dell'incarico.</p>	<p>2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.</p>	<p>3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).</p>	<p>4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1,</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. Il referente, quando ricentra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.</p>	<p>5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) ovvero di impresa agricola, convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del</p>	<p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

procedimento di composizione assistita della crisi.	composizione assistita della crisi.	
Art. 18	Art. 18	
Audizione del debitore	Audizione del debitore	
1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	Disciplina assente
2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.	2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.	Disciplina assente
3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie	3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>di cui all'articolo 15, comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>. All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono è utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.</p>	<p>debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>. All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono è utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.</p>	
<p>4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.</p>	<p>4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.</p>	<p>5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.</p>	<p>6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO III PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI</p>	<p>CAPO III PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI</p>	
<p>Art. 19</p>	<p>Art. 19</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Composizione della crisi	Composizione della crisi	
<p>1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.</p>	<p>1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.</p>	<p>2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.</p>	<p>3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a</p>	<p>4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.</p>	<p>ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.</p>	
<p>Art. 20 Misure protettive</p>	<p>Art. 20 Misure protettive</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.</p>	<p>1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle</p>	<p>3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.</p>	<p>4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addvenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.</p>	<p>5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addvenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 21 Conclusione del procedimento</p>	<p>Art. 21 Conclusione del procedimento</p>	
<p>1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19,</p>	<p>1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19,</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane un[o] stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni</p>	<p>comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.</p>	<p>2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OcRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.</p>	<p>3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OcRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.</p>	<p>4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero</p>	<p>Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero</p>	
<p>1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda</p>	<p>1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi.</p>	<p>gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi.</p>	
<p>2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.</p>	<p>2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.</p>	Disciplina assente
Art. 23	Art. 23	
Liquidazione del compenso	Liquidazione del compenso	
<p>1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.</p>	<p>1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.</p>	Disciplina assente
CAPO IV	CAPO IV	
MISURE PREMIALI	MISURE PREMIALI	
Art. 24	Art. 24	
Tempestività dell'iniziativa	Tempestività dell'iniziativa	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.</p>	<p>1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.</p>	<p>2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 25</p> <p>Misure premiali</p>	<p>Art. 25</p> <p>Misure premiali</p>	
<p>1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha</p>	<p>1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:</p>	<p>ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>a)</i> durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;</p>	<p><i>a)</i> durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>b)</i> le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;</p>	<p><i>b)</i> le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>c)</i> le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta.</p>	<p><i>c)</i> le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>d)</i> la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi</p>	<p><i>d)</i> la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>dell'articolo 22;</p> <p>e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.</p>	<p>dell'articolo 22;</p> <p>e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro 2.000.000.</p>	<p>2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	TITOLO III		
	PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	
	CAPO I	CAPO I	
	GIURISDIZIONE	GIURISDIZIONE	
	Art. 26	Art. 26	
	Giurisdizione italiana	Giurisdizione italiana	
	1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.	1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.	(art. 9, comma 3, r.d. 267/1942)
	2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.	2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.	(art. 9, comma 5, r.d. 267/1942) Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana; se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
	3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.	3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.	(art. 9, comma 4, r.d. 267/1942) Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.</p>	<p>4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO II COMPETENZA</p>	<p>CAPO II COMPETENZA</p>	
<p>Art. 27</p>	<p>Art. 27</p>	
<p>Competenza per materia e per territorio</p>	<p>Competenza per materia e per territorio</p>	
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 9, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.</p>
<p>1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.</p>	<p>1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le</p>	<p>2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.	le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.	
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:	3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:	Disciplina assente
a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;	a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;	Disciplina assente
b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;	b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;	Disciplina assente
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.	c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.	Disciplina assente
Art. 28	Art. 28	
Trasferimento del centro degli interessi principali	Trasferimento del centro degli interessi principali	
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della	1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata	(art. 9, comma 2, r.d. 267/1942) Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.</p>	<p>della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.</p>	
<p>Art. 29 Incompetenza</p>	<p>Art. 29 Incompetenza</p>	
<p>1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.</p>	<p>1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.</p>	<p>(art. 9-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.</p>
<p>2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.</p>	<p>2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.</p>	<p>(art. 9-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.</p>
<p>3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.</p>	<p>3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.</p>	<p>(art. 9-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.</p>
<p>Art. 30</p>	<p>Art. 30</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Confitto positivo di competenza	Confitto positivo di competenza	
<p>1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.</p> <p>2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.</p>	<p>1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.</p> <p>2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.</p>	<p>(art. 9-ter, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.</p> <p>(art. 9-ter, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.</p>
<p>Art. 31</p> <p>Salvezza degli effetti</p> <p>1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.</p>	<p>Art. 31</p> <p>Salvezza degli effetti</p> <p>1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.</p>	<p>(art. 9-bis, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.</p>
<p>Art. 32</p> <p>Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione</p>	<p>Art. 32</p> <p>Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione</p>	
<p>1. Il tribunale che ha aperto le procedure di</p>	<p>1. Il tribunale che ha aperto le procedure di</p>	<p>(art. 24, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.	liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.	competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.	2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.	Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
CAPO III	CAPO III	
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEBITORE	CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEBITORE	
Art. 33	Art. 33	
Cessazione dell'attività	Cessazione dell'attività	
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.	1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore , se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.	Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del	2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.	servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.	(art. 10, comma 2, r.d. 267/1942) In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.	3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.	Disciplina assente
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.	4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.	
Art. 34	Art. 34	
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	(art. 11, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.	1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.	
2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non	2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità	(art. 11, comma 2, r.d. 267/1942) L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; [...]

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

sia già confusa con il suo patrimonio.	non sia già confusa con il suo patrimonio.	(art. 11, comma 2, r.d. 267/1942) [...].] l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.	3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.	(art. 11, comma 3, r.d. 267/1942) Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.	4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.	(art. 12, comma 1, r.d. 267/1942) Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Art. 35 Morte del debitore	Art. 35 Morte del debitore	
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.	1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.	(art. 12, comma 2, r.d. 267/1942) Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.	2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.	
Art. 36	Art. 36	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva	Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva	
1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.	1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.	(art. 12, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
CAPO IV ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	CAPO IV ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	
SEZIONE I INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	SEZIONE I INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	
Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.	1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.	Disciplina assente
2. La domanda di apertura della liquidazione	2. La domanda di apertura della liquidazione	(art. 6, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.</p> <p>(art. 6, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge</p>
<p>Art. 38</p> <p>Iniziativa del pubblico ministero</p>	<p>Art. 38</p> <p>Iniziativa del pubblico ministero</p>	<p>(art. 7, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:</p>
<p>1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.</p>	<p>1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.</p>	<p>1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;</p>
<p>2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.</p>	<p>2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.</p>	<p>2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.</p>
<p>3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.</p>		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.</p>		
<p>Art. 39 Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza</p>	<p>Art. 39 Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza</p>	
<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi, l'elenco</p>	<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano</p>	<p>(art. 14, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei debiti per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.</p>	<p>diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un' idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>(art. 15, comma 4, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.</p>
<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.</p>	<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).</p>	<p>3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>SEZIONE II PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA</p>	<p>SEZIONE II PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

CRISI O DELL'INSOLVENZA	REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	
Art. 40 Domanda di accesso alla procedura	Art. 40 Domanda di accesso alla procedura	
1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.	1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.	(art. 15, comma 1, r.d. 267/1942) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.	2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.	Disciplina assente
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.	3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.	(art. 161, comma 5, r.d. 267/1942) La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.	4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.	Disciplina assente
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza	5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di	(art. 15, comma 3, r.d. 267/1942) Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.</p>	<p>vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.</p>	<p>trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. [...]</p>
<p>6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.</p>	<p>6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il</p>	<p>7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste</p>	<p>(art. 15, comma 3, r.d. 267/1942) [...] Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorrente e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. [...]</p>
<p>Art. 41 Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale</p>	<p>Art. 41 Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale</p>	<p>(art. 15, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.</p>	<p>1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.</p>	<p>Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; [...]</p>
<p>2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</p>	<p>2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</p>	<p>(art. 15, comma 3, r.d. 267/1942) [...] L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</p>
<p>3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il</p>	<p>3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il</p>	<p>(art. 15, comma 5, r.d. 267/1942) I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.</p>	<p>presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.</p>	<p>disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.</p> <p>(art. 15, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.</p>	<p>4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.</p>	<p>Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. [...]</p> <p>(art. 15, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.</p>	<p>5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.</p>	<p>[...] nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.</p> <p>(art. 15, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.</p>	<p>6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.</p>	<p>Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.</p> <p>(art. 15, comma 7, r.d. 267/1942)</p> <p>Le parti possono nominare consistenti tecnici.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Art. 42</p> <p>Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo</p>	<p>Art. 42</p> <p>Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento diretto alle banche dati dell'Agenda delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.</p> <p>2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.</p>	<p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenda delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.</p> <p>2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 43</p> <p>Rinuncia alla domanda</p>	<p>Art. 43</p> <p>Rinuncia alla domanda</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.</p>	<p>1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e</p>	<p>2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p>	<p>e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.</p>	<p>3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.</p>	
<p>Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p>	<p>Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p>	
<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale: a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino ad almeno sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;</p>	<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale: a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p>	<p>(art. 161, comma 6, r.d. 267/1942) L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. [...]</p>
<p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di</p>	<p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di</p>	<p>(art. 161, comma 6, r.d. 267/1942) [...] Con decreto motivato che fissa il termine di cui al</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p>	<p>concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p>	<p>primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accetta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferire immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. (art. 161, comma 8, r.d. 267/1942) Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. [...] Disciplina assente</p>
<p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p>	<p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p>	
<p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria</p>	<p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera <i>a</i>). <i>e</i>) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.</p>	<p>necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera <i>a</i>); <i>e</i>) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera <i>b</i>) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera <i>c</i>). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera <i>d</i>).</p>	<p>2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera <i>b</i>) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera <i>c</i>). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera <i>d</i>).</p>	<p>(art. 161, comma 8, r.d. 267/1942) [...] In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 161, comma 9, r.d. 267/1942) La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 161, comma 10, r.d. 267/1942) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. I termini di cui al comma 1, lettere <i>a), c) e d)</i> non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.</p>	<p>3. I termini di cui al comma 1, lettere <i>a), c) e d)</i> non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.</p>	<p>prerogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Disciplina assente</p>
<p>4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale: la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.</p>	<p>5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.</p>	<p>(art. 161, comma 4, r.d. 267/1942) Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.</p>
<p>6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano ed all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.</p>	<p>6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.</p>	<p>(art. 182-bis, comma 2, r.d. 267/1942) L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.</p>
<p>Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini</p>	<p>Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini</p>	
<p>1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1,</p>	<p>1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44,</p>	<p>(art. 17, comma 1, r.d. 267/1942) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>lettera <i>a)</i>, è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>comma 1, lettera <i>a)</i>, è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. (art. 17, comma 2-3, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.</p>	<p>2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.</p>	<p>A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.</p>
<p>Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo</p>	<p>Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo</p>	
<p>1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale.</p>	<p>1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale.</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.</p>	<p>In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. [...] Disciplina assente</p>
<p>2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p>	<p>2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. [...] Disciplina assente</p>
<p>3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</p>	<p>3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili in sensi dell'articolo 111. (art. 168, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.</p>	<p>4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili in sensi dell'articolo 111. (art. 168, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p>	<p>5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p>	<p>I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del stesso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori ai concorrenti.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 161, comma 7, r.d. 267/1942) [...] Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. [...]</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Apertura del concordato preventivo	Apertura del concordato preventivo	
<p>Art. 47</p> <p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:</p>	<p>Art. 47</p> <p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:</p>	<p>(art. 163, commi 1-2, r.d. 267/1942)</p> <p>1. Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:</p>
<p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;</p>	<p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;</p>	<p>1) delega un giudice alla procedura di concordato;</p> <p>3) nomina il commissario giudiziale esservate le disposizioni degli artt. 28 e 29;</p>
<p>c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;</p>	<p>c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;</p>	<p>2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;</p> <p>2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi;</p>
<p>d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1,</p>	<p>d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi</p>	<p>4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

lettera <i>d</i>), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.	dell'articolo 44, comma 1, lettera d) , pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale .	procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall' articolo 34, primo comma; 4-bis) ordina al ricevente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie. (art. 163, comma 3, r.d. 267/1942) Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma.
Disciplina assente	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	Disciplina assente
2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.	2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.	(art. 162, commi 1-3, r.d. 267/1942) Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.	3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.	Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. Contro la sentenza che dichiara il fallimento è

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>	<p>4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>	<p>propontibile reclamo a norma dell' articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato. (art. 182-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.</p>
<p>5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.</p>	<p>5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	
<p>1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.</p>	<p>1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p>	<p>(art. 180, comma 1, r.d. 267/1942) Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell' articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell' articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. (art. 180, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.</p>	<p>2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.</p>	<p>Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p>
<p>3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità esatta della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.</p>	<p>3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.</p>	<p>(art. 180, comma 3, r.d. 267/1942) Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p>
<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>(art. 182-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p>
<p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o</p>	<p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinata ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e 109, comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>(art. 180, comma 5, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.</p>
<p>6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p>	<p>6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p>	<p>(art. 180, comma 5, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.</p>
<p>7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>(art. 180, comma 7, r.d. 267/1942) Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.</p>
<p>Art. 49</p>	<p>Art. 49</p>	
<p>Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</p>	<p>Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</p>	
<p>1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o</p>	<p>1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>d</i>), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.</p> <p>3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p> <p><i>a</i>) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p><i>b</i>) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</p> <p><i>c</i>) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-<i>bis</i> del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori <u>corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</u></p>	<p>o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>d</i>), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.</p> <p>3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p> <p><i>a</i>) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p><i>b</i>) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</p> <p><i>c</i>) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-<i>bis</i> del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</p>	<p style="text-align: center;">Disciplina assente</p>
<p>3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p> <p><i>a</i>) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p><i>b</i>) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</p> <p><i>c</i>) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-<i>bis</i> del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori <u>corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</u></p>	<p>3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p> <p><i>a</i>) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p><i>b</i>) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</p> <p><i>c</i>) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-<i>bis</i> del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</p>	<p style="text-align: center;">Disciplina assente</p>
<p>3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p> <p><i>a</i>) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p><i>b</i>) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</p> <p><i>c</i>) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-<i>bis</i> del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori <u>corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</u></p>	<p>3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:</p> <p><i>a</i>) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p><i>b</i>) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;</p> <p><i>c</i>) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-<i>bis</i> del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;</p>	<p>(art. 16, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:</p> <p>1) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p>2) nomina il curatore;</p> <p>3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>d</i>) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;</p>	<p><i>d</i>) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;</p>	<p>4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centotanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;</p>
<p><i>e</i>) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera <i>d</i>) per la presentazione delle domande di insinuazione;</p>	<p><i>e</i>) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;</p>	<p>5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione del delle domande di insinuazione.</p>
<p><i>f</i>) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-<i>quater</i>, 155-<i>quinqües</i> e 155-<i>sexies</i> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:</p>	<p><i>f</i>) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-<i>quater</i>, 155-<i>quinqües</i> e 155-<i>sexies</i> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;</p> <p>2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;</p>	<p>1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;</p> <p>2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;</p>	<p>3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;</p>	<p>4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.</p>	<p>5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	discipline	debitrice.
Disciplina assente	Disciplina assente	<p>(art. 17, commi 1-3, r.d. 267/1942)</p> <p>Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.</p> <p>La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.</p> <p>A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.</p> <p>(art. 16, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.	4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171 , si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.	La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell' articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell' articolo 17, secondo comma. <p>(art. 15, comma 9, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.</p>
<p>Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale</p>	<p>Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale</p>	<p>Art. 22, comma 1, r.d. 267/1942 Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.</p>
<p>1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.</p>	<p>1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.</p>	<p>(art. 22, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.</p>
<p>2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>	<p>2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 22, comma 2, r.d. 267/1942) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero chiedete possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. [...]</p>
<p>3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifiusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per</p>	<p>3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifiusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per</p>	<p>(art. 22, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifiusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.	responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.	responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.	4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.	Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.	5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.	(art. 22, comma 4, r.d. 267/1942) Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.	6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.	(art. 22, comma 5, r.d. 267/1942) I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello.
Art. 51	Art. 51	
Impugnazioni	Impugnazioni	
		(art. 18, comma 1, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.</p>	<p>1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.</p>	<p>Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.</p>
<p>2. Il ricorso deve contenere:</p>	<p>2. Il ricorso deve contenere:</p>	<p>(art. 18, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso deve contenere:</p>
<p>a) l'indicazione della corte di appello competente;</p>	<p>a) l'indicazione della corte di appello competente;</p>	<p>1) l'indicazione della corte d'appello competente;</p>
<p>b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;</p>	<p>b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;</p>	<p>2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;</p>
<p>c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;</p>	<p>c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;</p>	<p>3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;</p>
<p>d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p>	<p>d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p>	<p>4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p>
<p>3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p>	<p>3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 18, comma 4, r.d. 267/1942) Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese at sent del medesimo articolo in ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.</p>	<p>4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.</p>	<p>Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza inappugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.</p>
<p>5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.</p>	<p>5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.</p>	<p>(art. 18, comma 5, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.</p>
<p>6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.</p>	<p>6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.</p>	<p>(art. 18, comma 6, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla emanazione del decreto.</p>
<p>7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.</p>	<p>7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.</p>	<p>(art. 18, comma 7, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. [...]</p>
<p>8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p>	<p>8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p>	<p>(art. 18, commi 7-8, r.d. 267/1942) [...] Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p>
<p>9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle</p>	<p>9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle</p>	<p>(art. 18, comma 9, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

parti resistenti con le modalità per queste previste.	parti resistenti con le modalità per queste previste.	parti resistenti con le modalità per queste previste. (art. 18, comma 10, r.d. 267/1942)
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.	10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.	All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.	11. La corte, esaurita la trattazione , provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni .	(art. 18, comma 11, r.d. 267/1942) La corte provvede sul ricorso con sentenza.
12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.	12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti , e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.	(art. 18, commi 12-13, r.d. 267/1942) La sentenza che viene il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.	13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.	(art. 18, comma 14, r.d. 267/1942) Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile .	14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.	Disciplina assente
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o	15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p>	<p>Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p>	
<p>Art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi</p>	<p>Art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi</p>	
<p>1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.</p> <p>2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.</p>	<p>1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.</p>	<p>(art. 19, comma 1, r.d. 267/1942) Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.</p>
<p>2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.</p>	<p>2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto</p>	<p>3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con</p>	<p>(art. 19, comma 3, r.d. 267/1942) L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in sede al stesso, ordina la comparizione</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.</p> <p>4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.</p>	<p>Patto di costituzione: il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.</p> <p>4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.</p>	<p>delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 53</p> <p>Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione</p>	<p>Art. 53</p> <p>Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione</p>	<p>(art. 18, commi 15-16, r.d. 267/1942)</p> <p>Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.</p> <p>Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.</p>
<p>1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p> <p>2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino</p>	<p>1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p> <p>2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.</p>	<p>fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.</p>	<p>3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta</p>	<p>4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.</p>	<p>divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.</p>	<p>5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati</p>	<p>6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.</p>	<p>giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.</p>	
<p>SEZIONE III MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE</p>	<p>SEZIONE III MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE</p>	
<p>Art. 54 Misure cautelari e protettive</p>	<p>Art. 54 Misure cautelari e protettive</p>	
<p>1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p>1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p>(art. 15, comma 8, r.d. 267/1942) Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.</p>
<p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono,</p>	<p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non</p>	<p>(art. 168, commi 1-2, r.d. 267/1942) Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.</p>	<p>possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.</p>	<p>possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. (art. 182-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma. (art. 182-bis, comma 6, r.d. 267/1942) Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato</p>
<p>3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.</p>	<p>3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.</p>	



Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.</p>	<p>4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese.</p>	<p>la propria disponibilità a trattare. [...] (art. 182-bis, comma 6, r.d. 267/1942) [...] L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.</p>
<p>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a</p>	<p>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a</p>	<p>(art. 182-bis, comma 7, r.d. 267/1942) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.</p>	<p>quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.</p>	<p>al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p>
<p>5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.</p>	<p>6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo.</p>	<p>(art. 182-bis, comma 8, r.d. 267/1942) A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.</p>
<p>6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le</p>	<p>7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>	<p>richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>	
<p>Art. 55 Procedimento</p>	<p>Art. 55 Procedimento</p>	
<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</p>	<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i</p>	<p>2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma,</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di riepilogo fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>provvedimenti emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>	<p>modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</p>	<p>(art. 183, commi 1-2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.</p>
<p>3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. È comunicato al debitore ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 54, comma 2.</p>	<p>3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 54, comma 2.</p>	
<p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.</p>	<p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 2 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 1 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.</p>	<p>5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

TITOLO IV	TITOLO IV	
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	
CAPO I	CAPO I	
ACCORDI	ACCORDI	
SEZIONE I	SEZIONE I	
STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI	STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI	
Art. 56	Art. 56	
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	
1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.	1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.	(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) Non sono soggetti all'azione revocatoria: [...] d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria: [...]
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:	2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:	Disciplina assente
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;	a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;	Disciplina assente
b) le principali cause della crisi;	b) le principali cause della crisi;	Disciplina assente
c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	Disciplina assente
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali	d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;	trattative;		
e) gli apporti di finanza nuova;	d) gli apporti di finanza nuova;	Disciplina assente	Disciplina assente
D) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;	e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.	Disciplina assente	Disciplina assente
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.			
3- Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.	4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.	(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [...] un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; [...]	(art. 67, comma 3, lett. d, r.d. 267/1942) [...] il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.	5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.		
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.	6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.	Disciplina assente	Disciplina assente
SEZIONE II		SEZIONE II	
STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI		STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE	SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE	
<p>Art. 57</p> <p>Accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>Art. 57</p> <p>Accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	
<p>1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.</p>	<p>1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.</p>	<p>(art. 182-bis, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:</p>
<p>2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3.</p> <p>3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:</p> <p>a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p>	<p>2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.</p> <p>3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:</p>	<p>a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p> <p>(art. 182-bis, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione [...] unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo</p>
<p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare</p>	<p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>L'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.</p>	<p>ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.</p>	<p>67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: [...]</p>
<p>Art. 58</p> <p>Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano</p>	<p>Art. 58</p> <p>Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p>	<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.</p>	<p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 59	Art. 59	
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	
<p>1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.</p> <p>2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.</p>	<p>1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.</p> <p>2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
Art. 60	Art. 60	
Accordi di ristrutturazione agevolati	Accordi di ristrutturazione agevolati	
<p>1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:</p> <p>a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;</p> <p>b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.</p>	<p>1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:</p> <p>a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;</p> <p>b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
Art. 61	Art. 61	
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>	<p>1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>	<p>(art. 182-septies, comma 1, r.d. 267/1942) Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. [...]</p> <p>(art. 182-septies, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:</p> <p>a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;</p>
<p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</p>	<p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</p>	<p>b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;</p>
<p>b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla</p>	<p>b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.	e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.	(art. 182-septies, comma 4, r.d. 267/1942) Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. [...]
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.	3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.	(art. 182-septies, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182-septies, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Per esteso il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. [...]
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare	4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare	(art. 182-septies, comma 7, r.d. 267/1942) In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p> <p>(art. 182-septies, comma 8, r.d. 267/1942) La relazione dell'assistente è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.</p>
<p>Disciplina assente</p> <p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p> <p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di partecipare in buona fede e i erediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settanta cinque per cento dei erediti della categoria. Una banca o un intermediario</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		<p>finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.</p>
<p>Art. 62 Convenzione di moratoria</p>	<p>Art. 62 Convenzione di moratoria</p>	<p>(art. 182-septies, comma 5, r.d. 267/1942) Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti [...]</p>
<p>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>	<p>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>	<p>(art. 182-septies, comma 5, r.d. 267/1942) [...] se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, [...]</p>
<p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del</p>	<p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale,</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;	economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;	Disciplina assente
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	Disciplina assente
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	Disciplina assente tamento
d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).	d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).	(art. 182-septies, comma 5, r.d. 267/1942) [...] e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attestati l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	Disciplina assente
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2,	4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2,	(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942) Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>lettera <i>d</i>), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>	<p>lettera <i>d</i>), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>	<p>convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. [...]</p> <p>(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.</p>	<p>5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.</p>	<p>Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. [...]</p> <p>(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.</p>	<p>6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.</p>	<p>[...] Il tribunale con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. [...]</p> <p>(art. 182-septies, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>[...] Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.</p>
<p>Art. 63</p>	<p>Art. 63</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	
<p>1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p>	<p>1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p>	<p>(art. 182-ter, comma 5, r.d. 267/1942)</p> <p>Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. [...]</p>
<p>2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente</p>	<p>2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente</p>	<p>(art. 182-ter, comma 5, r.d. 267/1942)</p> <p>[...] La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve essere essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.</p>	<p>rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.</p>	<p>rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
<p>3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.</p>	<p>3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.</p>	<p>(art. 182-ter, comma 6, r.d. 267/1942) La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.</p>
<p>Art. 64</p>	<p>Art. 64</p>	
<p>Effetti degli accordi sulla disciplina societaria</p>	<p>Effetti degli accordi sulla disciplina societaria</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-<i>bis</i>, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-<i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-<i>duodecies</i> del codice civile.</p>	<p>1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-<i>bis</i>, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-<i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-<i>duodecies</i> del codice civile.</p>	<p>(art. 182-sexies, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-<i>bis</i>, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-<i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-<i>duodecies</i> del codice civile.</p>
<p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>(art. 182-sexies, comma 2, r.d. 267/1942) Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>
<p>CAPO II PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</p>	<p>CAPO II PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</p>	
<p>SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p>	<p>SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p>	
<p>Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</p>	<p>Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p> <p>2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.</p> <p>3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p> <p>4. La procedura produce i suoi effetti, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p> <p>2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.</p> <p>3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p> <p>4. La procedura produce i suoi effetti, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 66</p> <p>Procedure familiari</p>	<p>Art. 66</p> <p>Procedure familiari</p>	
<p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>	<p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.	3. Le masse attive e passive rimangono distinte.	Disciplina assente
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.	4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.	Disciplina assente
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.	5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 8, comma 3-bis, l. 3/2012) Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antisura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SEZIONE II RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	SEZIONE II RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	
Art. 67	Art. 67	
Procedura di ristrutturazione dei debiti	Procedura di ristrutturazione dei debiti	
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato , dei crediti in qualsiasi forma.	1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale , dei crediti in qualsiasi forma.	(art. 7, comma 1-bis, e art. 8, comma 1, l. 3/2012) Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. [...] La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. (art. 8, comma 2, l. 3/2012) Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurare l'attuabilità. (art. 8, comma 3, l. 3/2012) Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al
Disciplina assente	Disciplina assente	
Disciplina assente	Disciplina assente	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	consumo; all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti ereditari e finanziari; (art. 8, comma 4, l. 3/2012) La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
2. La domanda è corredata dell'elenco:	2. La domanda è corredata dell'elenco:	(art. 9, comma 2, l. 3/2012) Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p>	<p>anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</p>	<p>3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</p>	<p>(art. 7, comma 1, l. 3/2012)</p>
<p>4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p>	<p>4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p>	<p>[...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti riserve proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p>	<p>5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p>	<p>in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli artt. 35, comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>	<p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 68</p>	<p>Art. 68</p>	
<p>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p> <p>1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei</p>	<p>Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p> <p>1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non è necessaria</p>	<p>(art. 9, comma 1, l. 3/2012)</p> <p>La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. [...]</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p>	<p>l'assistenza di un difensore.</p>	<p>(art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012) Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</p>
<p>2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:</p>	<p>2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:</p>	<p>Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</p>
<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p>	<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p>	<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;</p>
<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; Disciplina assente</p>	<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; Disciplina assente</p>	<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il rispetto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>d) l'indizione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p>
<p>c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</p>	<p>c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</p>	<p>e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>
<p>d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.</p>	<p>d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei</p>	<p>3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>	<p>componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>	<p>(art. 9, comma 1, l. 3/2012) [...]. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p>
<p>4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p>	<p>4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p>	<p>(art. 9, comma 1, l. 3/2012) [...]. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 9, comma 3-ter, l. 3/2012) Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. (art. 9, comma 3-quater, l. 3/2012)</p>
<p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>[...] Il deposito della proposta di accordo e di piano del concorrente concorrente sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
<p>Art. 69</p>	<p>Art. 69</p>	
<p>Condizioni soggettive ostantive</p>	<p>Condizioni soggettive ostantive</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p>	<p>1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p>	<p>(art. 7, comma 2, l. 3/2012) La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.</p>
<p>2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa Der contestare la convenienza della proposta.</p>	<p>2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 70</p>	<p>Art. 70</p>	
<p>Omologazione del piano</p>	<p>Omologazione del piano</p>	
<p>1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a</p>	<p>1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura</p>	<p>(art. 12-bis, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>tutti i creditori.</p>	<p>dell'OCC, a tutti i creditori.</p>	<p>trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p>	<p>3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p>	<p>4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.</p>	<p>(art. 12-bis, comma 2, l. 3/2012) Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.</p>
<p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p>	<p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p>	<p>6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>(art. 12-bis, comma 3, l. 3/2012) Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. [...]</p>
<p>8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>(art. 12-bis, commi 4-5, l. 3/2012)</p>
<p>9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito</p>	<p>9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito</p>	<p>Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.	dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.	inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-bis, comma 6, l. 3/2012) L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-bis, comma 7, l. 3/2012) Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	[...] Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.	11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.	Disciplina assente
12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.	12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 1, l. 3/2012) Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare e proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate e proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 2, l. 3/2012) Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12 bis, comma 3. I ereditari con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 3, l. 3/2012) L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei ereditari nei confronti dei coobbligati, fiduciari del debitore e obbligati in via di regresso.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 12-ter, comma 4, l. 3/2012) Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di manente pagamento dei titolari di erediti inapprenabili, nonché dei erediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del manente pagamento di tali erediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.
Art. 71	Art. 71	
Esecuzione del piano	Esecuzione del piano	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 13, comma 1, l. 3/2012) Se per la soddisfazione dei erediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previste dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme inasstate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p>	<p>1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p>	<p>(art. 13, comma 2, l. 3/2012) L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.</p>
<p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 3, l. 3/2012) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</p>
<p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 4, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Disciplina assente</p> <p>essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</p> <p>(art. 13, comma 4-bis, l. 3/2012)</p> <p>I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri; con esclusione di quanto riservato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>
<p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.</p>	<p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.</p>	<p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.</p>	<p>Disciplina assente</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 72 Revoca dell'omologazione	Art. 72 Revoca dell'omologazione	
<p>1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p>	<p>1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p>	<p>(art. 14-bis, commi 1-2, l. 3/2012)</p> <p>1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.</p> <p>2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;</p> <p>b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.</p> <p>(art. 13, comma 4-quater, l. 3/2012)</p> <p>Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.</p>
<p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p>	<p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p>	
<p>3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p>	<p>3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>(art. 14-bis, commi 3-4, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.</p>	<p>4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.</p>	<p>Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.</p>
<p>5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51, o rigetta la richiesta con decreto motivato.</p>	<p>5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>(art. 14-bis, comma 5, l. 3/2012) La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 14-bis, comma 6, l. 3/2012) Si applica l'articolo 14, comma 5.</p>
<p>Art. 73</p>	<p>Art. 73</p>	
<p>Conversione in procedura liquidatoria</p>	<p>Conversione in procedura liquidatoria</p>	
<p>1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.</p>	<p>1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.</p>	<p>(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). [...]
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) [...] La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	Disciplina assente
SEZIONE III	SEZIONE III	
CONCORDATO MINORE	CONCORDATO MINORE	
Art. 74	Art. 74	
Proposta di concordato minore	Proposta di concordato minore	
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.	1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.	(art. 7, comma 2-bis, l. 3/2012) Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.</p>	<p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi</p>	<p>3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.</p>	<p>(art. 7, comma 1, l. 3/2012) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. [...]</p>
<p>4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.</p>	<p>4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 75</p>	<p>Art. 75</p>	
<p>Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati</p>	<p>Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati</p>	
<p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p>	<p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p>	<p>(art. 9, commi 2-3, l. 3/2012) Unitamente alla proposta devono essere depositati</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p>b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p>c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;</p> <p>d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della</p>	<p>a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p>b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p>c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento</p>	<p>l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.</p> <p>Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.</p>
---	---	---

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

stessa.	della stessa.	(art. 7, comma 1, l. 3/2012) [...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.	2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente , allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.	[...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	Disciplina assente
Art. 76 Presentazione della domanda e attività dell'OCC	Art. 76 Presentazione della domanda e attività dell'OCC	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.</p>	<p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.</p>	<p>(art. 7, comma 1, l. 3/2012) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano [...]]</p>
<p>2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; Disciplina assente</p>	<p>2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; Disciplina assente</p>	<p>(art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012) Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;</p>
<p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p>	<p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p>	<p>d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p>
<p>d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della</p>	<p>d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della</p>	<p>e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;	domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;	della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
<i>e)</i> l'indicazione presumibile dei costi della procedura;	<i>e)</i> l'indicazione presumibile dei costi della procedura;	Disciplina assente
<i>f)</i> la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;	<i>f)</i> la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;	Disciplina assente
<i>g)</i> l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.	<i>g)</i> l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.	Disciplina assente
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.	3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.	tamento Disciplina assente
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	(art. 9, comma 1, l. 3/2012) La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. (art. 9, comma 3-ter, l. 3/2012)
Disciplina assente	Disciplina assente	Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o	5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o	Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.	privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	Disciplina assente
Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore	Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore	(art. 7, comma 2, l. 3/2012) La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.	
1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	(art. 10, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione,	
Art. 78 Procedimento	Art. 78 Procedimento	Art. 10, comma 1, l. 3/2012 Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione,	
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del	1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	(art. 10, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione,	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>decreto.</p>		<p>almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.</p> <p>(art. 10, comma 2, l. 3/2012)</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:</p>
<p>2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:</p> <p>a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;</p>	<p>2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:</p> <p>a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;</p>	<p>a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;</p>
<p>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;</p>	<p>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;</p>	<p>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a ente dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;</p> <p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012)</p>
<p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;</p>	<p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;</p>	<p>I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1, [...]</p>
<p>d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione</p>	<p>d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione</p>	<p>(art. 10, comma 2, lett. c, l. 3/2012)</p> <p>c) dispone che, sino al momento in cui il</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.</p>	<p>diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.</p>	<p>provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 10, comma 3, l. 3/2012) Attendenza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</p>
<p>3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.</p>	<p>3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>(art. 10, comma 3-bis, l. 3/2012) A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.</p>
<p>5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.</p>	<p>5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.</p>	<p>(art. 10, comma 4, l. 3/2012) Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le presentazioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p></p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 10, comma 5, l. 3/2012) Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pigioramento.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 10, comma 6, l. 3/2012) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 79	Art. 79	Sovraindebitamento
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore	Maggioranza per l'approvazione del concordato minore	
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al	1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	(art. 11, comma 2, l. 3/2012) Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. [...]

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p>		<p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012)</p> <p>[...] Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi</p>
<p>2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi</p>	<p>2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.</p>	<p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012)</p> <p>[...] Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.</p>
<p>3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.</p>	<p>3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.</p>	<p>(art. 11, comma 2, l. 3/2012)</p> <p>[...] In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.</p>
<p>4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.</p>	<p>5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.</p>	<p>(art. 11, comma 3, l. 3/2012)</p> <p>L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 11, comma 4, l. 3/2012)</p> <p>L'accordo non determina la novazione delle</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente		Disciplina assente	
Art. 80	Art. 80		
Omologazione del concordato minore	Omologazione del concordato minore		
Disciplina assente	Disciplina assente		<p>(art. 12, comma 1, l. 3/2012)</p> <p>Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p> <p>2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p> <p>2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>(art. 12, comma 2, l. 3/2012) Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. [...]</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinata ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>(art. 12, comma 2, l. 3/2012) [...] Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 12, comma 3, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano: (art. 12, comma 3-bis, l. 3/2012) L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
Disciplina assente	Disciplina assente Impresa Sovraindebitamento Insolvenza	Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (art. 12, comma 5, l. 3/2012)
Disciplina assente	Disciplina assente	La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Disciplina assente	Disciplina assente	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa der contestare la convenienza della proposta.</p>	<p>4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.</p>	<p>5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p>	<p>6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.</p>	<p>7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 81</p>	<p>Art. 81</p>	
<p>Esecuzione del concordato minore</p>	<p>Esecuzione del concordato minore</p>	
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 1, l. 3/2012) Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme inessate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (art. 13, comma 2, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p>	<p>1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</p>	<p>L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.</p>
<p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 3, l. 3/2012) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</p>
<p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 13, comma 4, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Disciplina assente</p> <p>essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</p> <p>(art. 13, comma 4-bis, l. 3/2012)</p> <p>I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri; con esclusione di quanto riservato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>
<p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.</p>	<p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.</p>	<p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>(art. 13, comma 4-ter, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p>	<p>5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p>	<p>Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.</p>
<p>Art. 82 Revoca dell'omologazione</p>	<p>Art. 82 Revoca dell'omologazione</p>	<p>(art. 14, commi 1, 1-bis, 2-3, 1. 3/2012) L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato</p>
<p>1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.</p>	<p>1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.</p>	<p>(art. 14, commi 1, 1-bis, 2-3, 1. 3/2012) L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p>		<p>per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. (art. 13, comma 4-ter, l. 3/2012) Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.</p>	<p>Impresa Sovraindebitamento Insolvenza</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p>	<p>2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51- o rigetta la richiesta con decreto motivato.</p>	<p>3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.</p>	<p>(art. 14, comma 4, l. 3/2012) L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>(art. 14, comma 5, l. 3/2012) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	
<p>Art. 83</p>	<p>Art. 83</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Conversione in procedura liquidatoria	Conversione in procedura liquidatoria	
1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.	1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.	(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). [...]
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	(art. 14-quater, comma 1, l. 3/2012) [...] La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. Disciplina assente
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	
CAPO III		
CONCORDATO PREVENTIVO		
SEZIONE I		
PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA		
CAPO III		
CONCORDATO PREVENTIVO		
SEZIONE I		
PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 84 Finalità del concordato preventivo	Art. 84 Finalità del concordato preventivo	
<p>1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.</p>	<p>1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale perseguita dal soggetto diverso dal debitore.</p>	<p>2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale perseguita dal soggetto diverso dal debitore.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta; ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.</p>	<p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.</p>	<p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 160, comma 3, r.d. 267/1942) In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 85 Presupposti per l'accesso alla procedura	Art. 85 Presupposti per l'accesso alla procedura	
<p>1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. È in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.</p>	<p>1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. E in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.</p>	<p>(art. 160, commi 1 e 4, r.d. 267/1942) L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo [...] Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.</p>
<p>2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.</p>	<p>2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.</p>	<p>Disciplina assente (art. 160, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Il piano può prevedere:</p>	<p>3. Il piano può prevedere:</p>	<p>L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:</p>
<p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p>	<p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p>	<p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p>
<p>b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;</p>	<p>b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;</p>	<p>b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; [...]</p>
<p>c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;</p>	<p>c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;</p>	<p>c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p>
<p>d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</p>	<p>d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</p>	<p>d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.</p>	<p>4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.</p>	<p>(art. 160, comma 1, lett. b, r.d. 267/1942) [...] possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate e da costituire nel corso della procedura. Le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; Disciplina assente</p>
<p>5. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.</p>	<p>5. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.</p>	<p>(art. 160, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>
<p>6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>(art. 160, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lettera d). [...]</p>
<p>7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.</p>	<p>7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.</p>	<p>(art. 160, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lettera d). [...]</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità	Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità	
1. Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.	1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.	(art. 186-bis, comma 1, lett. c, r.d. 267/1942) Nei casi previsti dal presente articolo: [...]
Art. 87 Piano di concordato	Art. 87 Piano di concordato	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervento nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano deve indicare:</p>	<p>1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:</p>	<p>indivisione della competenza (art. 161, comma 2, r.d. 267/1942) Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.</p>
<p>a) le cause della crisi; b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;</p>	<p>a) le cause della crisi; b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;</p>	
<p>c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;</p>	<p>c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;</p>	
<p>e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le</p>	<p>e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;	iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;	
f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;	f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;	
g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.	g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.	tamento
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.	2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.	(art. 161, comma 2, r.d. 267/1942) Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 4, r.d. 267/1942) Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 161, comma 5, r.d. 267/1942) La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.</p>	<p>3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 2, lett. b, r.d. 267/1942) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;</p>
<p>Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi</p>	<p>Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi</p>	
<p>1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi</p>	<p>1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e</p>	<p>(art. 182-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.</p>	<p>assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.</p>	<p>omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario e contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.</p>
<p>2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.</p>	<p>2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gi uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi</p>	<p>3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi</p>	<p>(art. 182-ter, comma 2, r.d. 267/1942) Ai fini della proposta di accerto sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli visitati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>	<p>avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli visitati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>	<p>risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli visitati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p> <p>(art. 182-ter, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.</p>	<p>4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.</p>	<p>Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.</p> <p>(art. 182-ter, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>	<p>5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>	<p>Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>
<p>Art. 89</p>	<p>Art. 89</p>	

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	
<p>1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>(art. 182-sexies, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>
<p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>(art. 182-sexies, comma 2, r.d. 267/1942) Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>
Art. 90	Art. 90	
Proposte concorrenti	Proposte concorrenti	
<p>1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore,</p>	<p>1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal</p>	<p>(art. 163, comma 4, r.d. 267/1942) Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.</p>	<p>debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.</p>	<p>patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori.</p> <p>Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.</p>
<p>2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.</p>	<p>2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.</p>	<p>3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.</p>	<p>(art. 163, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.</p>	<p>4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.</p>	<p>La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.</p> <p>(art. 163, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento</p>	<p>5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento</p>	<p>Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.</p>	<p>dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.</p>	<p>crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. [...]</p> <p>(art. 163, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.</p>	<p>6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.</p>	<p>[...] La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.</p> <p>(art. 163, comma 6, r.d. 267/1942)</p> <p>Le creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autotenuta classe.</p> <p>(art. 163, comma 7, r.d. 267/1942)</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 163, comma 6, r.d. 267/1942)</p> <p>Le creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autotenuta classe.</p> <p>(art. 163, comma 7, r.d. 267/1942)</p>
<p>7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.</p>	<p>7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.</p>	<p>Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.</p>	<p>8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 91</p>	<p>Art. 91</p>	
<p>Offerte concorrenti</p>	<p>Offerte concorrenti</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.</p>	<p>1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.</p>	<p>(art. 163-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.</p>
<p>2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.</p>	<p>2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.</p>	<p>3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli</p>	<p>4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornire a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestare dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.</p>	<p>informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornire a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestare dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.</p>	<p>5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.</p>	<p>6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.</p>	<p>7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.</p>	<p>(art. 163-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. [...]</p>
<p>8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario</p>	<p>8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario</p>	<p>(art. 163-bis, comma 3, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.	offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.	colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.	9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.	(art. 163-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.	10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.	Disciplina assente
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera <i>d</i>).	11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera <i>d</i>).	(art. 163-bis, comma 5, r.d. 267/1942) La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.
SEZIONE II		
ORGANI E AMMINISTRAZIONE		
Art. 92		
Commissario giudiziale		
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	(art. 165, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
SEZIONE II		
ORGANI E AMMINISTRAZIONE		
Art. 92		
Commissario giudiziale		
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	(art. 165, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.</p>
<p>3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.</p>	<p>3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.</p>	<p>(art. 165, comma 3, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Ha ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.</p>
<p>4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.</p>	<p>4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.</p>	<p>(art. 165, comma 4, r.d. 267/1942) La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis.</p>
<p>5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.</p>	<p>5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.</p>	<p>Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.</p>
<p>Art. 93 Pubblicità del decreto</p>	<p>Art. 93 Pubblicità del decreto</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.	1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.	(art. 166, comma 2, r.d. 267/1942) Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
SEZIONE III	SEZIONE III	
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO	EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO	
Art. 94	Art. 94	
Effetti della presentazione della domanda di concordato	Effetti della presentazione della domanda di concordato	
1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.	1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.	(art. 167, comma 1, r.d. 267/1942) Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi,	2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi,	(art. 167, comma 2, r.d. 267/1942) I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p>	<p>Le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p>	<p>concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione senza del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.</p>	<p>3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.</p>	<p>4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.</p>	<p>(art. 167, comma 3, r.d. 267/1942) Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.</p>
<p>5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.</p>	<p>5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irrimediabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.</p>	<p>6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 95 Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni	Art. 95 Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni	
<p>1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.</p>	<p>1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.</p>
<p>2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p>	<p>2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 3, r.d. 267/1942) [...] L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>	<p>3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. (art. 186-bis, comma 5, r.d. 267/1942) L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:</p>
<p>4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.</p>	<p>4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.</p>	<p>a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa assistita nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.</p>	<p>5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.</p>	<p>(art. 186-bis, comma 6, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la detrazione di cui al quarto comma, lettera b), può avvenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 186-bis, comma 7, r.d. 267/1942) Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.</p>
<p>Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo</p>	<p>Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo</p>	
<p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.</p>	<p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.</p>	<p>(art. 169, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 169, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 97 Contratti pendenti	Art. 97 Contratti pendenti	
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.</p>	<p>Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.</p>
<p>2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.</p>	<p>2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.</p>	
<p>3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si</p>	<p>3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale</p>	<p>(art. 169-bis, comma 2, r.d. 267/1942) In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.	si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.	mancato adempimento. [...] <p style="text-align: right;">Disciplina assente</p>
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.	4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.	Disciplina assente
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.	5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.	Disciplina assente
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.	6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.	(art. 169-bis, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.	7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p>	<p>8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p>	<p>(art. 169-bis, comma 3, r.d. 267/1942) Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.</p>	<p>9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.</p>	<p>10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima notificazione di cui al comma 6.</p>	<p>11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.</p>	<p>(art. 169-bis, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.</p>
<p>12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, stesso effettuato ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di</p>	<p>12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo</p>	<p>(art. 169-bis, comma 5, r.d. 267/1942) In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere verso il debitore il diritto di credito per la differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.</p>	<p>pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.</p>	<p>La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato</p>
<p>13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.</p>	<p>13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.</p>	<p>(art. 169-bis, comma 4, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma.</p>
<p>14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centovesi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di</p>		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>6 cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma</p>		
<p>Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo</p>	<p>Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo</p>	
<p>1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.</p>	<p>1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 99 Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>Art. 99 Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	
<p>1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior</p>	<p>1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e</p>	<p>(art. 182-quinquies, commi 1-3, r.d. 267/1942) Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>soddisfazione dei creditori.</p>	<p>in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.</p>	<p>complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. [...]</p>
<p>2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.</p>	<p>2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 3, r.d. 267/1942) [...]. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.</p>
<p>2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei</p>	<p>3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 3, r.d. 267/1942) [...]. Il ricorso deve specificare la destinazione dei</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente² che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.</p>	<p>finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.</p>	<p>finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. [...]</p>
<p>3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 3, r.d. 267/1942) [...] Il tribunale, assunte sommarie informazioni sentite e senza proposta in senso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. [...]</p>
<p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.</p>	<p>5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.</p>	<p>Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.</p>
<p>5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e</p>		

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><u>purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accolge la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.</u></p> <p>6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:</p> <p>a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;</p> <p>b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).</p>	<p>6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:</p> <p>a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;</p> <p>b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 100</p> <p>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</p>	<p>Art. 100</p> <p>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</p>	
<p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e</p>	<p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 5, r.d. 267/1942)</p> <p>Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>	<p>funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>	<p>essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p>
<p>2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	<p>2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 182-quinquies, comma 6, r.d. 267/1942) Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		<p>dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.</p>
<p>Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	<p>Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti</p>	
<p>1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.</p>	<p>1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.</p>	<p>(art. 182-quater, commi 1-2, r.d. 267/1942) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. (art. 182-quater, comma 5, r.d. 267/1942) Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.	2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.	Disciplina assente
Art. 102	Art. 102	
Finanziamenti prededucibili dei soci	Finanziamenti prededucibili dei soci	
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione	1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma,	(art. 182-quater, comma 3, r.d. 267/1942) In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.</p>	<p>inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.</p>	<p>cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p>2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>SEZIONE IV PROVVEDIMENTI IMMEDIATI</p>	<p>SEZIONE IV PROVVEDIMENTI IMMEDIATI</p>	
<p>Art. 103 Scritture contabili</p>	<p>Art. 103 Scritture contabili</p>	
<p>1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.</p>	<p>1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.</p>	<p>(art. 170, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.</p>
<p>2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>	<p>2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>	<p>(art. 170, comma 2, r.d. 267/1942) I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>
<p>Art. 104 Convocazione dei creditori</p>	<p>Art. 104 Convocazione dei creditori</p>	
<p>1. Il commissario giudiziale deve procedere alla</p>	<p>1. Il commissario giudiziale deve procedere alla</p>	<p>(art. 171, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.</p>	<p>verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.</p>	<p>dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 164 apportando le necessarie rettifiche. (art. 171, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.</p>	<p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.</p>	<p>Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. [...]</p>
<p>3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p>	<p>3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p>	<p>(art. 171, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.</p>	<p>4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.</p>	<p>(art. 171, comma 3, r.d. 267/1942) Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. (art. 171, commi 4-5, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.</p>	<p>5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.</p>	<p>Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune. (art. 171, comma 6, r.d. 267/1942) Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 171, comma 6, r.d. 267/1942) Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.</p>
<p>Art. 105</p>	<p>Art. 105</p>	
<p>Operazioni e relazione del commissario</p> <p>1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.</p>	<p>Operazioni e relazione del commissario</p> <p>1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>(art. 172, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.</p>	<p>2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.</p>	<p>(art. 172, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la commaia a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.</p>
<p>3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori: Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.</p>	<p>3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>(art. 172, comma 2, r.d. 267/1942) Qualora nel termine di quattro comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]</p>
<p>4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.</p>	<p>(art. 172, comma 2, r.d. 267/1942) [...] La relazione integrativa contiene, di regola, una parziale eggetta comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]</p>
<p>5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.</p>	<p>5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.</p>	<p>(art. 172, comma 2, r.d. 267/1942) [...] Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 172, comma 3, r.d. 267/1942) Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 106	Art. 106	
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omissso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.	1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omissso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.	(art. 173, comma 1, r.d. 267/1942) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omissso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. (art. 173, comma 3, r.d. 267/1942)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.	Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. (art. 173, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. All'esito del procedimento, il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.</p>	<p>3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.</p>	<p>All'esito del procedimento che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15; il tribunale prevede con decreto, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.</p>
<p>SEZIONE V VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO</p>	<p>SEZIONE V VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO</p>	<p>Insolvenza</p>
<p>Art. 107 Voto dei creditori</p>	<p>Art. 107 Voto dei creditori</p>	<p>(art. 174, commi 1-4, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.</p>	<p>1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.</p>	<p>L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. Possono intervenire anche i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. (art. 175, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del</p>	<p>2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del</p>	<p>Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.	loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.	loro deposito. (art. 175, comma 1, r.d. 267/1942) Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	tamento (art. 175, commi 3-4, r.d. 267/1942) Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.	4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.	Disciplina assente
5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai	5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.	creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.	
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	Disciplina assente
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.	Disciplina assente
8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.	8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.	Disciplina assente
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente
Art. 108	Art. 108	
Ammissione provvisoria dei crediti contestati	Ammissione provvisoria dei crediti contestati	
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La	1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.	(art. 176, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.</p>		<p>(art. 176, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>
<p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>	<p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>	<p>(art. 176, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>
<p>Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato</p>	<p>Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato</p>	<p>(art. 177, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. [...]</p>
<p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.</p>	<p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.</p>	<p>(art. 177, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si</p>
<p>2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha</p>	<p>2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha</p>	<p>(art. 177, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.</p>	<p>conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.</p>	<p>considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.</p> <p>(art. 177, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p>	<p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p>	<p>I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>(art. 177, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non</p>	<p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non</p>	<p>I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. (art. 177, comma 4, r.d. 267/1942)
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore , i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	Disciplina assente
Art. 110	Art. 110	
Adesioni alla proposta di concordato	Adesioni alla proposta di concordato	
1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E altresì inserita l'indicazione nominativa dei	1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E altresì	(art. 178, commi 1-4, r.d. 267/1942) Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.</p>	<p>inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.</p>	<p>voto e dell'ammontare dei loro crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.</p>
<p>2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.</p>	<p>2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.</p>	<p>3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.</p>	<p>Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.</p>
<p>Art. 111</p> <p>Mancata approvazione del concordato</p>	<p>Art. 111</p> <p>Mancata approvazione del concordato</p>	<p>(art. 179, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dell'articolo 49, comma 1.	dell'articolo 49, comma 1.	al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
SEZIONE VI	SEZIONE VI	
OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	
Art. 112	Art. 112	
Giudizio di omologazione	Giudizio di omologazione	
1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	(art. 180, comma 4, r.d. 267/1942) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.	(art. 180, comma 6, r.d. 267/1942) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 113	Art. 113	
Chiusura della procedura	Chiusura della procedura	
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.	1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.	(art. 181, comma 1, r.d. 267/1942) La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
Art. 114	Art. 114	
Cessioni dei beni	Cessioni dei beni	
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	(art. 182, comma 1, r.d. 267/1942) Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le	2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le	(art. 182, comma 2, r.d. 267/1942) Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>(art. 182, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p>
<p>3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 182, comma 4, r.d. 267/1942)</p> <p>Le vendite di aziende e tutti di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le essenti di attività e passività dell'azienda e di beni e rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori</p> <p>(art. 182, comma 5, r.d. 267/1942)</p> <p>Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.</p>
<p>4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.</p>	<p>4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.</p>	<p>(art. 182, comma 6, r.d. 267/1942)</p> <p>Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario</p>
<p>5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia</p>	<p>5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai</p>	<p>(art. 182, comma 6, r.d. 267/1942)</p> <p>Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

presso la cancelleria del tribunale.		creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.		giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.
	Art. 115		Art. 115	
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni		Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni		
1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.		1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.		Disciplina assente
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.		2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.		Disciplina assente
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.		3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.		Disciplina assente
	Art. 116		Art. 116	
Trasformazione, fusione o scissione		Trasformazione, fusione o scissione		
1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere		1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può		Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.	essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.	Disciplina assente
2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.	2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.	Disciplina assente
3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500- <i>bis</i> , comma secondo, 2504- <i>quater</i> , comma secondo, e 2506- <i>ter</i> , comma quinto, del codice civile.	3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500- <i>bis</i> , comma secondo, 2504- <i>quater</i> , comma secondo, e 2506- <i>ter</i> , comma quinto, del codice civile.	Disciplina assente
4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.	4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.	Disciplina assente
Art. 117 Effetti del concordato per i creditori	Art. 117 Effetti del concordato per i creditori	
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in	1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in	(art. 184, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

via di regresso.	via di regresso.	via di regresso.	via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Art. 118	Art. 118	Art. 118	
Esecuzione del concordato	Esecuzione del concordato	Esecuzione del concordato	
1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. (art. 185, comma 1, r.d. 267/1942)
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	Si applica il secondo comma dell'art. 136. (art. 185, comma 2, r.d. 267/1942)
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. (art. 185, comma 3, r.d. 267/1942)
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può	4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può	4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può	Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla stabilita proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore,

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>	<p>attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>	<p>può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>
<p>5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.</p>	<p>5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.</p>	<p>Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore; mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario gratificate i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>
<p>6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è</p>	<p>6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.</p>	<p>(art. 185, comma 6, r.d. 267/1942) Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</p>		<p>Disciplina assente</p>
<p>7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.</p>	<p>7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p>	<p>8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p>	
<p>Art. 119</p>	<p>Art. 119</p>	
<p>Risoluzione del concordato</p>	<p>Risoluzione del concordato</p>	
<p>1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>	<p>1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>	<p>(art. 186, comma 1, r.d. 267/1942) Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>
<p>2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.</p>	<p>2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.</p>	<p>(art. 186, comma 5, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p>
<p>3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p>	<p>3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p>	<p>(art. 186, comma 2, r.d. 267/1942) Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p>
<p>4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo</p>	<p>4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo</p>	<p>(art. 186, comma 3, r.d. 267/1942) Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

adempimento previsto dal concordato.	adempimento previsto dal concordato.	adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.	5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.	Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	(art. 186, comma 5, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.		
Art. 120	Art. 120	
Annullamento del concordato	Annullamento del concordato	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 186, comma 5, r.d. 267/1942) Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è	1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è	Il concordato annullato può essere annullato dal tribunale , su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

ammessa altra azione di nullità.	ammessa altra azione di nullità.	dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si preede a norma dell' articolo 137. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell' articolo 18. (art. 138, comma 3, r.d. 267/1942)
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	Disciplina assente
TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
CAPO I IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ	CAPO I IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ	
SEZIONE I PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI	SEZIONE I PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI	
Art. 121	Art. 121	
Presupposti della liquidazione giudiziale	Presupposti della liquidazione giudiziale	
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non	1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non	(art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, r.d. 267/1942) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>), e che siano in stato di insolvenza.	dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>), e che siano in stato di insolvenza.	una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Art. 122 Poteri del tribunale concorsuale	Art. 122 Poteri del tribunale concorsuale	
1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:	1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:	(art. 23, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare ; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato.
<i>a</i>) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;	<i>a</i>) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;	
<i>b</i>) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;	<i>b</i>) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;	
<i>c</i>) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato,	<i>c</i>) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato,	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.	nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.	(art. 23, comma 2, r.d. 267/1942)
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.	2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato , salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa .	I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 123	Art. 123	
Poteri del giudice delegato	Poteri del giudice delegato	
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:	1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:	Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;	a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;	1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;	b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;	2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;	c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;	3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;	d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura ;	4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;	e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;	5) provvede, nel termine di quindici giorni sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<i>f)</i> fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;	<i>f)</i> fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;	6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Si preposta del curatore, l'art. 128 comma 2, dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;	creditori;
<i>g)</i> nomina gli arbitri, su proposta del curatore;	<i>g)</i> nomina gli arbitri, su proposta del curatore;	7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;	
<i>h)</i> procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.	<i>h)</i> procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.	8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.	
<i>i)</i> quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.	<i>i)</i> quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.	Disciplina assente	(art. 25, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.	(art. 25, comma 3, r.d. 267/1942)
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.	
Art. 124	Art. 124		
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale	Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.</p>	<p>1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.</p>	<p>(art. 26, commi 1-2-3, r.d. 267/1942) Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex e posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione. (art. 26, comma 4, r.d. 267/1942) Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. (art. 26, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.</p>	<p>2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.</p>	
<p>3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve</p>	<p>3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve</p>	<p>Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

contenere:	contenere:	
<i>a)</i> l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	<i>a)</i> l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
<i>b)</i> le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;	<i>b)</i> le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;	2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
<i>c)</i> l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;	<i>c)</i> l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
<i>d)</i> l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	<i>d)</i> l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.	4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.	(art. 26, comma 5, r.d. 267/1942) Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.	5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.	(art. 26, comma 7, r.d. 267/1942) Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso , designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.	6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.	(art. 26, comma 8, r.d. 267/1942) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.	7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.	(art. 26, comma 9, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. (art. 26, comma 10, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello; e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.	9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.	(art. 26, comma 11, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.	10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.	Disciplina assente (art. 26, comma 12, r.d. 267/1942)
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.	11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.	All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. (art. 26, comma 13, r.d. 267/1942)
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.	12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.	Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, senza il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
Art. 125		
Nomina del curatore		
1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356	1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli	(art. 27, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

e 358.	356 e 358.	tribunale.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.	2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.	Disciplina assente
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	(art. 28, comma 6, r.d. 267/1942) Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli accenti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo . Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.	4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.	Disciplina assente
Art. 126	Art. 126	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Accettazione del curatore	Accettazione del curatore	Accettazione del curatore
<p>1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p> <p>2. Interventuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.</p>	<p>1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p> <p>2. Interventuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.</p>	<p>(art. 29, commi 1-2, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della ssa nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p> <p>Disciplina assente</p>
Art. 127	Art. 127	
Qualità di pubblico ufficiale	Qualità di pubblico ufficiale	
<p>1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.</p>	<p>1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.</p>	<p>(art. 30, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.</p>
Art. 128	Art. 128	
Gestione della procedura	Gestione della procedura	
<p>1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.</p>	<p>1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.</p>	<p>(art. 31, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.</p>	<p>2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.</p>	<p>(art. 31, comma 2, r.d. 267/1942) Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.</p>
<p>3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.</p>	<p>3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.</p>	<p>(art. 31, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.</p>
<p>Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore</p>	<p>Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore</p>	
<p>1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.</p>	<p>1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.</p>	<p>(art. 32, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.</p>	<p>2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.</p>	<p>Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso fratte del curatore.</p>
<p>Art. 130</p>	<p>Art. 130</p>	<p> Sovraindebitamento</p>
<p>Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore</p> <p>1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.</p>	<p>Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore</p> <p>1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.</p>	<p>(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 33, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.</p>
<p>2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e agli obblighi di cui all'articolo 198,</p>	<p>2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.</p>	<p>3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.</p>	<p>4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>	<p>(art. 33, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.</p>	<p>5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.</p>	<p>(art. 33, comma 3, r.d. 267/1942) Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</p>
<p>6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.</p>	<p>7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.</p>	<p>(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) [...] Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.</p>
<p>8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.</p>	<p>8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.</p>	<p>(art. 33, comma 4, r.d. 267/1942) Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. [...]</p>
	<p>(art. 33, comma 5, r.d. 267/1942)</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>
<p>Art. 131</p>	<p>Art. 131</p>	
<p>Deposito delle somme riscosse</p>	<p>Deposito delle somme riscosse</p>	
<p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.</p>	<p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.</p>	<p>(art. 34, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla costituzione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto e in parte investite con strumenti diversi dal deposito in</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		<p>conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale. (art. 34, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.</p>	<p>2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.</p>	<p>La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. (art. 34, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.</p>	<p>3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.</p>	<p>Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.</p>
<p>4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.</p>	<p>4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	trasmissione telematica.	
	Art. 132	
Integrazione dei poteri del curatore	Integrazione dei poteri del curatore	
<p>1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.</p>	<p>1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.</p>	<p>(art. 35, comma 1, r.d. 267/1942) Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.</p>
<p>2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.</p>	<p>2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.</p>	<p>(art. 35, comma 2, r.d. 267/1942) Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.</p>
<p>3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.</p>	<p>3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.</p>	<p>(art. 35, comma 3, r.d. 267/1942) Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo.</p>
<p>4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.</p>	<p>4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.</p>	<p>(art. 35, comma 4, r.d. 267/1942) Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.</p>
Art. 133	Art. 133	
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore	Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p>	<p>1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p>	<p>(art. 36, comma 1, r.d. 267/1942) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dimieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p>
<p>2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.</p>	<p>2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.</p>	<p>(art. 36, comma 3, r.d. 267/1942) Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. [...]</p>
<p>3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.</p>	<p>3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.</p>	<p>(art. 36, comma 2, r.d. 267/1942) Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.</p>
<p>Art. 134</p>	<p>Art. 134</p>	
<p>Revoca del curatore</p>	<p>Revoca del curatore</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p>	<p>1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p>	<p>(art. 37, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p>
<p>2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p>	<p>2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p>	<p>(art. 37, comma 2, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p>
<p>3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.</p>	<p>3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.</p>	<p>(art. 37, comma 3, r.d. 267/1942) Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.</p>
<p>Art. 135</p>	<p>Art. 135</p>	
<p>Sostituzione del curatore</p>	<p>Sostituzione del curatore</p>	
<p>1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.</p>	<p>1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.</p>	<p>(art. 37-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.</p>	<p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.</p>	<p>(art. 37-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.</p>
<p>Art. 136 Responsabilità del curatore</p>	<p>Art. 136 Responsabilità del curatore</p>	<p>(art. 38, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.</p>
<p>1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.</p>	<p>1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.</p>	<p>2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.</p>	<p>(art. 38, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del</p>	<p>3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del</p>	<p>Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, ovvero dal previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

giudice delegato.	del giudice delegato.	emittato dei ereditari. (art. 38, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.	4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.	Disciplina assente
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.	5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.	
Art. 137 Compenso del curatore	Art. 137 Compenso del curatore	
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	(art. 39, comma 1, r.d. 267/1942) Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo	2. La liquidazione del compenso è fatta dopo	(art. 39, commi 2-3, r.d. 267/1942) La liquidazione del compenso è fatto dopo

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.</p>	<p>l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.</p>	<p>l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per stipulati mettiti. [...] Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.</p>
<p>3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p>	<p>3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p>	<p>(art. 39, comma 3, r.d. 267/1942) Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p>
<p>4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>	<p>4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>	<p>Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>
<p>5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.</p>	<p>5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 138</p>	<p>Art. 138</p>	
<p>Nomina del comitato dei creditori</p>	<p>Nomina del comitato dei creditori</p>	
		<p>(art. 40, comma 1, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p>	<p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p>	<p>Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p> <p>(art. 40, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p>	<p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p>	<p>Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p> <p>(art. 40, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p>	<p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p>	<p>Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p> <p>(art. 40, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.</p>	<p>4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.</p>	<p>La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.</p> <p>(art. 40, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.</p>	<p>5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.</p>	<p>Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		elezione del suo presidente. (art. 40, comma 6, r.d. 267/1942)
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.	6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.	Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. (art. 40, comma 7, r.d. 267/1942)
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.	7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.	Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.
Art. 139	Art. 139	
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori	Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori	
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.	1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.	(art. 37-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 40 [...]. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovano in conflitto	2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovano in conflitto	(art. 37-bis, comma 2, r.d. 267/1942) Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovano in conflitto

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>di interessi.</p> <p>3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>	<p>di interessi.</p> <p>3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>	<p>di interessi.</p> <p>(art. 37-bis, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>
<p>Art. 140</p> <p>Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti</p>	<p>Art. 140</p> <p>Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti</p>	<p>(art. 41, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.</p>
<p>1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.</p> <p>2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.</p>	<p>1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.</p> <p>2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.</p>	<p>(art. 41, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.</p>
<p>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni</p>	<p>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni</p>	<p>(art. 41, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.	telematiche , purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.	altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. (art. 41, comma 4, r.d. 267/1942)
4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.	4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.	In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. (art. 41, comma 5, r.d. 267/1942)
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.	5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.	Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. (art. 41, comma 7, r.d. 267/1942)
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.	6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3 .	I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma. (art. 41, comma 7, r.d. 267/1942)
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.	7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.	Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. (art. 41, comma 8, r.d. 267/1942)
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti	8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori	L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dei quali ha autorizzato l'azione.	nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.	confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
Art. 141	Art. 141	
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori	Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori	
1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	(art. 36, comma 1, r.d. 267/1942) Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. (art. 36, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.	2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.	Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. (art. 36, comma 3, r.d. 267/1942)
Disciplina assente	Disciplina assente	[...] Se è accetto il reclamo conseguente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SEZIONE II EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE	SEZIONE II EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE	
Art. 142 Beni del debitore	Art. 142 Beni del debitore	
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.	1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 42, comma 1, r.d. 267/1942) La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.	2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.	(art. 42, comma 2, r.d. 267/1942) Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzazione dei beni stessi.	3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzazione dei beni stessi.	(art. 42, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzazione dei beni stessi.
Art. 143 Rapporti processuali	Art. 143 Rapporti processuali	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.</p>	<p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.</p>	<p>(art. 43, comma 1, r.d. 267/1942) Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.</p>
<p>2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p>	<p>2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p>	<p>(art. 43, comma 2, r.d. 267/1942) Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p>
<p>3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.</p>	<p>3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.</p>	<p>(art. 43, comma 3, r.d. 267/1942) L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.</p>
<p>Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale</p>	<p>Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale</p>	
<p>1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.</p>	<p>1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.</p>	<p>(art. 44, commi 1-2, r.d. 267/1942) Fatti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.</p>
<p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le</p>	<p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le</p>	<p>(art. 44, comma 3, r.d. 267/1942) Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.	utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.	il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo esecende comma.
Art. 145	Art. 145	
Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.	1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.	(art. 45, comma 1, r.d. 267/1942) Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Art. 146	Art. 146	
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale	Beni non compresi nella liquidazione giudiziale	
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:	1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:	(art. 46, comma 1, r.d. 267/1942) Non sono compresi nel fallimento:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;	a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;	1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;	b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;	2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;	3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. (art. 46, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.</p>	<p>2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.</p>	<p>I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.</p>
<p>Art. 147</p> <p>Alimenti ed abitazione del debitore</p>	<p>Art. 147</p> <p>Alimenti ed abitazione del debitore</p>	<p>(art. 47, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.</p>	<p>1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.</p>	<p>Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.</p>
<p>2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.</p>	<p>2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.</p>	<p>La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione della stessa.</p>
<p>Art. 148</p> <p>Corrispondenza diretta al debitore</p>	<p>Art. 148</p> <p>Corrispondenza diretta al debitore</p>	<p>(art. 48, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.</p>	<p>1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.</p>	<p>Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.</p>
<p>(art. 48, comma 2, r.d. 267/1942)</p>	<p>(art. 48, comma 2, r.d. 267/1942)</p>	<p>(art. 48, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.	2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.	La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.
Art. 149	Art. 149	
Obblighi del debitore	Obblighi del debitore	
1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.	1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.	(art. 49, comma 1, r.d. 267/1942) L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.	2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.	Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. (art. 49, comma 3, r.d. 267/1942)
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.	3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.	In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatarario.
SEZIONE III	SEZIONE III	
EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI	EFFETTI DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 150	Art. 150	
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali	Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali	
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.	1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale , può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.	(art. 51, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Art. 151	Art. 151	
Concorso dei creditori	Concorso dei creditori	
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.	1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.	(art. 52, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.	2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile , nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo , salvo diverse disposizioni della legge.	Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.	3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.	(art. 52, comma 3, r.d. 267/1942) Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.
Art. 152	Art. 152	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili	Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili	
<p>1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.</p>	<p>1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.</p>	<p>(art. 53, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.</p>
<p>2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.</p>	<p>2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.</p>	<p>(art. 53, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell' articolo 107.</p>
<p>3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'ecceденza.</p>	<p>3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'ecceденza.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.</p>	<p>4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.</p>	<p>(art. 53, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo	Art. 153 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo	
<p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p>	<p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p>	<p>(art. 54, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p>
<p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p>	<p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p>	<p>(art. 54, comma 2, r.d. 267/1942) Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p>
<p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della</p>	<p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della</p>	<p>(art. 54, comma 3, r.d. 267/1942) L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p>	<p>liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p>	<p>pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p>
<p>4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.</p>	<p>4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.</p>	<p>5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 154 Crediti pecuniari</p>	<p>Art. 154 Crediti pecuniari</p>	
<p>1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.</p>	<p>1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.</p>	<p>(art. 55, comma 1, r.d. 267/1942) La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>(art. 55, comma 2, r.d. 267/1942) I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.</p>
<p>3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>	<p>3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>	<p>(art. 55, comma 3, r.d. 267/1942) I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>
<p>Art. 155</p>	<p>Art. 155</p>	
<p>Compensazione</p>	<p>Compensazione</p>	
<p>1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.</p>	<p>1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.</p>	<p>(art. 56, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.</p>
<p>2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.</p>	<p>2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.</p>	<p>(art. 56, comma 2, r.d. 267/1942) Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.</p>
<p>Art. 156</p>	<p>Art. 156</p>	
<p>Crediti infruttiferi</p>	<p>Crediti infruttiferi</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>	<p>1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>	<p>(art. 57, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>
<p>Art. 157</p> <p>Obbligazioni ed altri titoli di debito</p>	<p>Art. 157</p> <p>Obbligazioni ed altri titoli di debito</p>	<p>(art. 58, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.</p>
<p>Art. 158</p> <p>Crediti non pecuniari</p>	<p>Art. 158</p> <p>Crediti non pecuniari</p>	<p>(art. 59, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.</p>
<p>1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>(art. 59, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	Art. 159		
Rendita perpetua e rendita vitalizia	Art. 159	Rendita perpetua e rendita vitalizia	
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.	1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.	1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.	(art. 60, comma 1, r.d. 267/1942) Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.	(art. 60, comma 2, r.d. 267/1942) Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
Art. 160	Art. 160	Art. 160	
Creditore di più coobbligati solidali	Creditore di più coobbligati solidali	Creditore di più coobbligati solidali	
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.	(art. 61, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.	(art. 61, comma 2, r.d. 267/1942) Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Art. 161	Art. 161	Art. 161	
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente	Creditore di più coobbligati solidali parzialmente	Creditore di più coobbligati solidali parzialmente	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

soddisfatto	soddisfatto	
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.	1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.	(art. 62, comma 1, r.d. 267/1942) Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.	2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.	(art. 62, comma 2, r.d. 267/1942) Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.	(art. 62, comma 3, r.d. 267/1942) Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 162	Art. 162	
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia	Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia	
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.	(art. 63, comma 1, r.d. 267/1942) Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso- concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>	<p>2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>	<p>(art. 63, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>
<p>SEZIONE IV EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI</p>		
<p>Art. 163</p>		
<p>Atti a titolo gratuito</p>		
<p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p>	<p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p>	<p>(art. 64, comma 1, r.d. 267/1942) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p>
<p>2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.</p>		
<p>2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.</p>		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	
<p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.</p>	<p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.</p>	<p>(art. 65, comma 1, r.d. 267/1942) Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.</p>	<p>2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.</p>	<p>(art. 2467, comma 1, c.c.) Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.</p>
<p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.</p>	<p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.</p>	<p>(art. 2497-quinquies, comma 1, c.c.) Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.</p>
Art. 165 Azione revocatoria ordinaria	Art. 165 Azione revocatoria ordinaria	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il curatore può mandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p>	<p>1. Il curatore può mandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p>	<p>(art. 66, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore può mandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p>
<p>2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>	<p>2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>	<p>(art. 66, comma 2, r.d. 267/1942) L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>
<p>Art. 166</p>		
<p>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</p>	<p>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</p>	
<p>1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p>	<p>1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p>	<p>(art. 67, comma 1, r.d. 267/1942) Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p>
<p>a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p>	<p>a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p>	<p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</p>
<p>b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p>	<p>b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p>	<p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</p>
<p>c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie</p>	<p>c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie</p>	<p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;</p>	<p>costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;</p>	<p>costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p>
<p>d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.</p>	<p>d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.</p>	<p>4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p>
<p>2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.</p>	<p>2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.</p>	<p>(art. 67, comma 2, r.d. 267/1942) Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p>	<p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p>	<p>(art. 67, comma 3, r.d. 267/1942) Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p>
<p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;</p>	<p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;</p>	<p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p>
<p>c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a</p>	<p>c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a</p>	<p>c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;</p>	<p>costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;</p>	<p>a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;</p>
<p>d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave del debitore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p>	<p>d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p>	<p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore post posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; [...]</p>
<p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p>	<p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p>	<p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;</p>
<p>f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non</p>	<p>f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non</p>	<p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati; del fatto;</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.	subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.	(art. 67, comma 4, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	(art. 67, comma 1, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare	Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare	(art. 67-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.	1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.	Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta	Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta	(art. 68, comma 1, r.d. 267/1942) In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di	1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di	In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>	<p>una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>	<p>cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>
<p>Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto</p>	<p>Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto</p>	<p>(art. 69, comma 1, r.d. 267/1942) Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa esercitate e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa esercitate sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>
<p>1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>	<p>1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>	<p>(art. 69, comma 1, r.d. 267/1942) Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa esercitate e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa esercitate sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>
<p>Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia</p>	<p>Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p> <p>2. Quando alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.</p>	<p>1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 69-bis, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p> <p>(art. 69-bis, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.</p>
<p>Art. 171</p> <p>Effetti della revocazione</p>	<p>Art. 171</p> <p>Effetti della revocazione</p>	<p>(art. 70, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p>
<p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.</p>	<p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.</p>	<p>(art. 70, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p>(art. 70, comma 3, r.d. 267/1942)</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p>Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>
<p>SEZIONE V EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI</p>	<p>SEZIONE V EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI</p>	
<p>Art. 172 Rapporti pendenti</p>	<p>Art. 172 Rapporti pendenti</p>	
<p>1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del</p>	<p>1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del</p>	<p>(art. 72, comma 1, r.d. 267/1942) Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.	subentro , tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.	che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. (art. 72, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.	2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.	Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. (art. 72, comma 4, r.d. 267/1942)
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono preveducibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.	3. In caso di prosecuzione del contratto, sono preveducibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.	Disciplina assente tamento
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	4. In caso di scioglimento del contratto , il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	(art. 72, comma 4, r.d. 267/1942) In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.	5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo .	(art. 72, comma 5, r.d. 267/1942) L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura	6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura	(art. 72, comma 6, r.d. 267/1942) Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.	della liquidazione giudiziale.	7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.	Disciplina assente
Art. 173	Art. 173	Art. 173	
Contratti preliminari	Contratti preliminari	Contratti preliminari	
Disciplina assente	Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 3, r.d. 267/1942)
1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.	1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.	1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.	La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis. Disciplina assente
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione	2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della	2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della	(art. 72, comma 7, r.d. 267/1942) In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>giudiziale.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-<i>bis</i> del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.</p> <p>4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-<i>bis</i> del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.</p> <p>4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>(art. 72, comma 8, r.d. 267/1942)</p> <p>Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-<i>bis</i> del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.</p> <p>Disciplina assente</p>
--	--	---

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	Art. 174			
	Art. 174			
Contratti relativi a immobili da costruire		Contratti relativi a immobili da costruire		
	Art. 174	Art. 174		
1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciogliono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fidejussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fidejussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciogliono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fidejussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fidejussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciogliono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fidejussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fidejussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.	(art. 72-bis, comma 1, r.d. 267/1942)	I contratti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciogliono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fidejussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fidejussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
	Art. 175	Art. 175		
Contratti di carattere personale		Contratti di carattere personale		
	Art. 175	Art. 175		
1. I contratti di carattere personale si sciogliono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.	1. I contratti di carattere personale si sciogliono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.	1. I contratti di carattere personale si sciogliono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.		Disciplina assente
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata determinante	2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata determinante	2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo		Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

del consenso.		determinante del consenso.	
	Art. 176	Art. 176	
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare		Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare	
<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.</p>	<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.</p>	<p>(art. 72-ter, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.</p>	<p>(art. 72-ter, comma 2, r.d. 267/1942) In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.</p>
<p>2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenerne i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per</p>	<p>2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenerne i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per</p>	<p>(art. 72-ter, comma 3, r.d. 267/1942) Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenerne i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

leventuale credito residuo.	leventuale credito residuo.	(art. 72-ter, comma 4, r.d. 267/1942)
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.	3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.	Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.	4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.	(art. 72-ter, comma 5, r.d. 267/1942) Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
Art. 177	Art. 177	
Locazione finanziaria	Locazione finanziaria	
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela leventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).	1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela leventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).	(art. 72-quater, commi 1-2, r.d. 267/1942) Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiarò di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela leventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
(art. 72-quater, comma 3, r.d. 267/1942)		

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.</p>	<p>2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.</p>	<p>Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.</p>
<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>	<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>	<p>(art. 72-quater, comma 4, r.d. 267/1942) In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>
<p>Art. 178</p>	<p>Art. 178</p>	
<p>Vendita con riserva di proprietà</p>	<p>Vendita con riserva di proprietà</p>	
<p>1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si scioglia dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la</p>	<p>1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si scioglia dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la</p>	<p>(art. 73, comma 1, r.d. 267/1942) Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si scioglia dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

restituzione delle rate pagate.	restituzione delle rate pagate.	(art. 73, comma 2, r.d. 267/1942)
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.	2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.	Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
Art. 179	Art. 179	
Contratti ad esecuzione continuata o periodica	Contratti ad esecuzione continuata o periodica	(art. 74, comma 1, r.d. 267/1942)
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.	Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già -avvenute o dei servizi già erogati.
2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.	2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
Art. 180	Art. 180	
Restituzione di cose non pagate	Restituzione di cose non pagate	(art. 75, comma 1, r.d. 267/1942)
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli	1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli	Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.	non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.	non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
Art. 181 Contratto di borsa a termine	Art. 181 Contratto di borsa a termine	
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. 2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.	1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. 2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.	(art. 76, comma 1, r.d. 267/1942) Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito; o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
Art. 182 Associazione in partecipazione	Art. 182 Associazione in partecipazione	
1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante. 2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.	1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante. 2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.	(art. 77, comma 1, r.d. 267/1942) La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.</p>	<p>3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.</p>	<p>(art. 77, commi 2-3, r.d. 267/1942) L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.</p>
<p>Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione</p>	<p>Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione</p>	
<p>1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.</p>	<p>1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.</p>	<p>(art. 78, comma 1, r.d. 267/1942) I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.</p>
<p>2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.</p>	<p>2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.</p>	<p>(art. 78, comma 2, r.d. 267/1942) Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.</p>
<p>3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.</p>	<p>3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.</p>	<p>(art. 78, comma 3, r.d. 267/1942) Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.</p>
<p>Art. 184 Contratto di affitto di azienda</p>	<p>Art. 184 Contratto di affitto di azienda</p>	
<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei</p>	<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei</p>	<p>(art. 79, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall' articolo 111, n. 1.</p>
<p>2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.</p>	<p>2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 185 Contratto di locazione di immobili</p>	<p>Art. 185 Contratto di locazione di immobili</p>	
<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.</p>	<p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.</p>	<p>(art. 80, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto. (art. 80, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concursuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.</p>	<p>2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concursuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.</p>	<p>Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concursuale.</p>	<p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concursuale.</p>	<p>(art. 80, commi 3-4, r.d. 267/1942) In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell' articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.</p>
<p>Art. 186 Contratto di appalto</p>	<p>Art. 186 Contratto di appalto</p>	
<p>1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa</p>	<p>1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa</p>	<p>(art. 81, comma 1, r.d. 267/1942) Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare</p>

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.</p>	<p>autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.</p>	<p>nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.</p>
<p>2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.</p>	<p>2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.</p>	<p>(art. 81, comma 2, r.d. 267/1942) Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Senza che le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.</p>
<p>Art. 187 Contratto di assicurazione</p>	<p>Art. 187 Contratto di assicurazione</p>	<p>(art. 82, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.</p>
<p>1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.</p>	<p>1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.</p>	<p>(art. 82, comma 2, r.d. 267/1942) Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 188</p>	<p>Art. 188</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Contratto di edizione	Contratto di edizione	Contratto di edizione
1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.	1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.	(art. 83, comma 1, r.d. 267/1942) Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 189	Art. 189	
Rapporti di lavoro subordinato	Rapporti di lavoro subordinato	
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.	1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.	Disciplina assente
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispektorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore	2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispektorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.</p>	<p>Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.</p>	<p>3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli</p>	<p>4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito</p>	<p>procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il</p>	<p>tamento</p>
---	--	----------------

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto e prima della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:</p>	<p>6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul</p>	<p>a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;</p>	<p>alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;</p>	<p>b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali</p>	<p>c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i>, la procedura si intende esaurita.</p>	<p>rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera <i>a)</i>, la procedura si intende esaurita.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>d)</i> l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'ecceденza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;</p>	<p><i>d)</i> l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'ecceденza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;</p>	<p>e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;</p>	<p>f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</p>	<p>g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.</p>	<p>7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2,</p>	<p>8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderti o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo in quanto compatibili.</p>	<p>9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderti o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 190 Trattamento NASpl</p>	<p>Art. 190 Trattamento NASpl</p>	
<p>1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpl a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.</p>	<p>1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpl a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 191 Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro</p>	<p>Art. 191 Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>(art. 105, comma 3, r.d. 267/1942) Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.</p>
<p>Art. 192</p>	<p>Art. 192</p>	
<p>Clausola arbitrare</p>	<p>Clausola arbitrare</p>	
<p>1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrare pendente non può essere proseguito.</p>	<p>1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrare pendente non può essere proseguito.</p>	<p>(art. 83-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrare pendente non può essere proseguito.</p>
<p>CAPO II</p>		
<p>CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</p>		
<p>Art. 193</p>	<p>Art. 193</p>	
<p>Sigilli</p>	<p>Sigilli</p>	
		<p>(art. 84, comma 1, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.	1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.	Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.	2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.	(art. 84, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.	3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.	(art. 84, comma 3, r.d. 267/1942) Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.	4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.	(art. 84, comma 4, r.d. 267/1942) Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.
Art. 194	Art. 194	
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione	Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione	
1. Devono essere consegnati al curatore: <i>a)</i> il denaro contante;	1. Devono essere consegnati al curatore: <i>a)</i> il denaro contante;	(art. 86, comma 1, r.d. 267/1942) Devono essere consegnate al curatore: <i>a)</i> il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
<i>b)</i> le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;	<i>b)</i> le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;	<i>b)</i> le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>c) Le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.</p>	<p>c) Le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.</p>	<p>c) Le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta e acquisita se non ancora depositate in cancelleria. (art. 86, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.</p>	<p>2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.</p>	<p>Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. [...] (art. 86, commi 2-3, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.</p>	<p>3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.</p>	<p>[...] In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.</p>
<p>Art. 195 Inventario</p>	<p>Art. 195 Inventario</p>	<p>(art. 87, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale</p>	<p>1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale</p>	<p>Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando con assistenza del cancelliere processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.</p>

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.	allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.	(art. 87, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.	2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.	Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. (art. 87, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.	3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.	Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. (art. 87, comma 4, r.d. 267/1942)
4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.	4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.	L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
Art. 196 Inventario di altri beni	Art. 196 Inventario di altri beni	
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.	1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.	(art. 87-bis, commi 1-2, r.d. 267/1942) In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario. (art. 87-bis, comma 3, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.</p>	<p>2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.</p>	<p>Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.</p>
<p>Art. 197 Presenza in consegna dei beni del debitore da parte del curatore</p>	<p>Art. 197 Presenza in consegna dei beni del debitore da parte del curatore</p>	<p>(art. 88, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.</p>
<p>1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.</p>	<p>1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.</p>	<p>(art. 88, comma 2, r.d. 267/1942) Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.</p>
<p>2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.</p>	<p>2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.</p>	<p>(art. 89, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi</p>
<p>Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio</p>	<p>Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio</p>	<p>(art. 89, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi</p>
<p>1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei</p>	<p>1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei</p>	<p>(art. 89, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</p>	<p>rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</p>	<p>crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di titoli coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (art. 89, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile</p>	<p>2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.</p>	<p>Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.</p>
<p>Art. 199 Fascicolo della procedura</p>	<p>Art. 199 Fascicolo della procedura</p>	
<p>1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.</p>	<p>1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.</p>	<p>(art. 90, comma 1, r.d. 267/1942) Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.</p>	<p>2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.</p>	<p>(art. 90, comma 2, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.</p>
<p>3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>	<p>3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>	<p>(art. 90, comma 3, r.d. 267/1942) Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>
<p>4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.</p>	<p>4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO III ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</p>	<p>CAPO III ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</p>	
<p>Art. 200 Avviso ai creditori e agli altri interessati</p>	<p>Art. 200 Avviso ai creditori e agli altri interessati</p>	
<p>1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o</p>	<p>1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o</p>	<p>(art. 92, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020

Legenda: sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:</p>	<p>delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:</p>	<p>creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:</p>
<p>a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;</p>	<p>a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;</p>	<p>1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;</p>
<p>b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;</p>	<p>b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;</p>	<p>2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;</p>
<p>c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);</p>	<p>c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);</p>	<p>3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);</p>
<p>d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;</p>		
<p>e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.</p>	<p>d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.</p>	<p>4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.</p>
<p>2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.</p>	<p>2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.</p>	<p>Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.</p>